

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 108/CSA– RIUNIONE DELL'8 APRILE 2016

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.4.2016 INFLITTA AL SIG. SALOMONE CESARE SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/CASERTANA DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 21.3.2016)

La società Casertana F.C. S.r.l., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 148/DIV del 21.03.2016, con la quale è stata inflitta al sig. Salomone Cesare (Dirigente accompagnatore ufficiale), la punizione sportiva dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.04.2016. Il provvedimento trova causa nel «comportamento reiteratamente offensivo verso l'arbitro al termine della gara».

Si legge, a tal proposito, nel referto di gara: «... a fine gara venivo avvicinato dal Dir. Acc. Uff. Salomone Cesare che mi proferiva frasi e parole offensive nei miei confronti e della classe arbitrale tipo... vergognati, invece di menare a noi vi dovrebbero menare a voi, fai schifo, buffone, sei indecente, ma chi ti manda in giro.... ».

La società reclamante, giudicando sproporzionata - rispetto ai fatti verificatisi - la sanzione inflitta al proprio dirigente, lamenta che dette frasi mai sono state proferite all'indirizzo dell'arbitro o della classe arbitrale.

Deduce la ricorrente che il sig. Salomone, all'atto del ritiro dei documenti di riconoscimento e alla presenza dell'osservatore arbitrale, ha detto testualmente: «i protagonisti sono i calciatori non voi», frase, questa, si legge in ricorso, pronunciata a fine di una gara pareggiata al 91° e con tre calciatori espulsi nel secondo tempo, tutti per doppia ammonizione.

Dopo aver evidenziato la correttezza e il rispetto dei regolamenti da parte del dirigente Salomone (mai subito sanzioni) la società reclamante ritiene che la sanzione deve essere coerente con quelle inflitte per casi analoghi, principio questo affermato più volte dalla Corte Sportiva D'Appello Nazionale.

Alla luce di quanto sopra esposto la società ricorrente chiede una congrua riduzione dell'inibizione inflitta al proprio tesserato.

All'esito della pubblica udienza e della camera di consiglio svoltasi in data 8 aprile 2016, la Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

Il reclamo può trovare solo parziale accoglimento.

Dalle risultanze documentali acquisite al giudizio emerge come il dirigente di cui trattasi abbia tenuto, nell'occasione, un comportamento contrario ai doveri del proprio ruolo e, comunque, da quelli richiesti dall'ordinamento federale.

Il direttore di gara ha certificato che il dirigente di cui trattasi ha utilizzato le seguenti

espressioni: «... *vergonnati, invece di menare a noi vi dovrebbero menare a voi, fai schifo, buffone, sei indecente, ma chi ti manda in giro ...*». Tale atteggiamento, senza dubbio meritevole di censura e sanzione, deve essere stigmatizzato con fermezza e, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, deve essere qualificato quale irrispettoso e offensivo nei confronti del direttore di gara.

Tuttavia, una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda, anche in considerazione del contesto di (unicità di) tempo e di luogo della condotta medesima, nonché del momento di concitazione agonistica nel quale il dirigente ha pronunciato l'espressione oggetto di censura, conduce a ritenere che il dirigente si sia lasciato andare ad uno sfogo, con il quale abbia voluto esprimere, con toni eccessivi e irrispettosi, disappunto nei confronti delle decisioni dell'arbitro.

Pertanto, anche considerato che non risultano precedenti specifici in capo al dirigente, questo Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta una mitigazione della sanzione allo stesso inflitta, che si reputa congruo rideterminare nella misura di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Casertana F.C. S.r.l. di Caserta riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Salomone Cesare fino a tutto il 21.4.2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S.D. CALCIO DRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ISCHIA MICHELE SEGUITO GARA UNION RIPA LA FENADORA/DRO DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016)

Con riferimento alla gara Union Ripa La fenadora/Calcio Dro, valida per il Campionato Serie D – Girone C – disputatasi il 20.3.2016, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, visto il rapporto del direttore di gara, ha inflitto al calciatore Ischia Michele (tesserato Dro) la punizione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara. Questa la motivazione: «... *somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressione gravemente ingiuriosa ...*».

Avverso il suddetto provvedimento del G.S.N., pubblicato sul Com. Uff. n. 122 del 23.03.2016, la società U.S.D. Calcio Dro, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo.

La società reclamante ritiene sproporzionata, rispetto ai fatti verificatisi, la sanzione inflitta al proprio calciatore. Lamenta, in particolare, l'errata qualificazione della condotta contestata e la mancata valutazione delle circostanze attenuanti.

Secondo la prospettazione difensiva la parola utilizzata, seppur sgradevole e da stigmatizzare, non può essere qualificata come gravemente ingiuriosa, essendo ormai il termine nell'uso comune e nel linguaggio quotidiano. Anzi, deduce la reclamante, il termine di cui trattasi è spesso impiegato non contro qualcuno, ma contro qualcosa, un impedimento o un imprevisto. E in tal senso, l'espressione usata dal calciatore non era, a dire sempre della reclamante, rivolta all'arbitro, bensì a se stesso ed alla situazione in essere. Si tratterebbe, in altri termini, di una semplice espressione di disappunto per ciò che era accaduto.

Lo stato di tensione agonistico-emotiva, prosegue la reclamante, ha portato il calciatore all'utilizzo automatico, ma non voluto, dell'espressione stessa, senza alcun intento offensivo. Ciò si evincerebbe dallo stesso referto di gara, nel quale non è segnalato alcun gesto di rabbia o risentimento (con «... *tono moderato...*», dice il direttore di gara). Evidenzia, ancora, la società reclamante, che il giocatore di cui trattasi, uscendo dal campo, ha tenuto un atteggiamento pacato, non violento, non ostruzionistico, né intimidatorio o minaccioso.

Richiama, da ultimo, la ricorrente alcune decisioni di questa Corte in ordine a fattispecie del tutto analoghe (Com. Uff. n. 35/CSA del 28.10.2015 – Com. Uff. n. 78/CSA del 16.02.2016).

Alla luce di quanto sopra esposto la società ricorrente chiede in via principale di annullare la decisione del Giudice Sportivo e, in via subordinata, ridurre la squalifica inflitta.

Il ricorso merita parziale accoglimento, per i seguenti motivi.

Si legge nel referto ufficiale di gara: «ho espulso il n. 5 Ischia Michele per doppia ammonizione la prima al ... (omissis) ... a seguito della notifica del provvedimento per due volte mi rivolgeva una parola "v.....", non urlata ma con tono moderato di voce, comunque ben scandito ...». Ai fini

sportivo-disciplinari che qui rilevano la condotta nell'occasione tenuta dal calciatore di cui trattasi deve essere censurata con fermezza ed è, senza dubbio, quantomeno gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara.

Tuttavia, a prescindere dalla sua generale ed astratta qualificazione, la valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda, come precisati dal dettagliato referto di gara, induce, nel caso di specie, questa Corte a ritenere che il calciatore si sia lasciato andare ad uno sfogo, con il quale, più che offendere il direttore di gara, abbia voluto esprimere, con toni, di certo, come detto, eccessivi e irrispettosi, disappunto nei confronti della decisione dell'arbitro.

Pertanto, alla luce delle predette considerazioni e nella prospettiva di rendere la sanzione più aderente all'effettivo disvalore della condotta, questa Corte ritiene di dover rimodulare la misura della sanzione inflitta, nei termini di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società U.S.D. Calcio Dro di Dro (Trento) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Ischia Michele a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO S.E.F. TORRES 1903 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EL KAMCH ANOUAR SEGUITO GARA ASTREA/S.E.F. TORRES 1903 DEL 12.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara Astrea/Torres disputatasi il 20.03.2016, ha irrogato la squalifica per 3 giornate di gara al tesserato El Kamch Anouar della S.E.F. Torres 1093 *“per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”*.

Reclama tempestivamente la stessa S.E.F. Torres sollecitando, in via principale l'annullamento della squalifica per estraneità dell'atleta al fatto per il quale è stato sanzionato, ed in via subordinata per la riduzione della squalifica.

A parere della Corte il reclamo può essere solo parzialmente accolto.

La prima censura si rivela, anzitutto, inammissibile in difetto di motivazione, essendo insufficiente ad integrarla la sola affermazione di parte in ordine all'estraneità del calciatore al fatto da cui si è originata la sanzione.

Del resto, la partecipazione dell'atleta squalificato alla vicenda viene confermata dal rapporto arbitrale che, oltre a costituire, come da consolidato principio, fonte privilegiata di prova, non viene contestato dal reclamo.

Appare viceversa fondato il ricorso in relazione alla giurisprudenza di questa Corte, laddove sollecita la riduzione della squalifica: la sanzionata *“manata sul collo senza procurare danni fisici inferta dal calciatore ad un avversario”* appare inidonea a costituire condotta violenta, sia per le mancate conseguenze per come certificate dal rapporto arbitrale, sia per l'inidoneità del mezzo a provarle.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.E.F. Torres di Sassari riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. El Kamch Anouar a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALC. SAMUELE SALVADORI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VALDINIEVOLE MONTECATINI/GAVORRANO DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016)

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Samuele Salvadori.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Valdinievole Montecatini/Gavorrano disputata il 20.3.2016, il Samuele Salvadori, veniva espulso per un intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario a gioco in svolgimento, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.

Avverso tale provvedimento il calciatore Samuele Salvadori ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 24.3.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 4.4.2016, inoltra formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calc. Samuele Salvadori dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VAGHI STEFANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15, CREMONESE/CAGLIARI DEL 20.03.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 97/Campionati Giovanili del 23.03.2016)

Con reclamo ritualmente proposto la U.S. Cremonese S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 97 del 23.3.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, ha inflitto al Calciatore Vaghi Stefano la squalifica per 3 gare effettive perché "al termine della gara, insultava e minacciava l'Arbitro che stava salendo in auto per lasciare lo stadio".

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza della condotta antidisciplinare addebitata al Vaghi Stefano come risultante dal referto di gara.

Ha, quindi, concluso chiedendo la riduzione della squalifica.

Alla seduta dell'8.4.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale - III^a Sezione - nessuno è comparso per la reclamante.

Il reclamo è privo di fondamento in considerazione della normativa di cui all'art. 35, 1.1 del C.G.S., alla quale questa Corte si riporta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Cremonese di Cremona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 5 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio